

[REDACTED]

OGGETTO: *Interpello n. 901-674/2023*

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

[REDACTED]

Istanza presentata il 14/11/2023

Scadenza dei termini per la risposta il 12/02/2024

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] scritta all'Albo tenuto dalla COVIP [REDACTED] presenta istanza di

interpello interpretativo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212, rappresentando quanto segue.

Nell'anno 2023 il Sig. [REDACTED] aderente al Fondo dal 17/02/2014 (di seguito l'Aderente) ha chiesto la corresponsione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), ai sensi dell'art. 11, comma 4, D.lgs. 252/2005.

All'atto dell'iscrizione, l'Aderente ha dichiarato di essere iscritto ad altro Fondo pensione e, dunque, di partecipare a forme pensionistiche complementari, dal 01/10/1993; con documentazione prodotta recentemente al Fondo Istante, inoltre, l'Aderente ha dimostrato di essere ancora iscritto all'altro Fondo Pensione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter, del D.lgs. n. 252/2005, la parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Il Fondo chiede *"se sia consentito applicare la riduzione dell'aliquota del 15% di una quota pari a 0.30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, di cui all'art.11, comma 4-ter, del D.lgs. n. 252/2005, dove nel computo del periodo dei già menzionati 15 anni sia compreso anche il periodo di pregressa iscrizione ad altro Fondo pensione, senza che sia stata trasferita la posizione accantonata, ovvero dal 01/10/1993"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che *"in caso di dichiarazione del socio di iscrizione a forme pensionistiche complementari, anche in assenza di trasferimento della posizione*

al [REDACTED] al fine del calcolo dell'aliquota da applicare, si possa tener conto della data di prima adesione a tali altre forme pensionistiche complementari, ossia, nel caso specifico, dal 01/10/1993)". La tassazione di miglior favore per l'Aderente avverrebbe previo accertamento della mancata chiusura dell'altra posizione di previdenza complementare, con richiesta di documentazione attestante l'adesione all'altro Fondo ad ogni liquidazione della RITA.

Tale soluzione interpretativa risulta coerente con le indicazioni fornite dalla COVIP in tema di computo dell'anzianità di iscrizione a forme pensionistiche complementari necessaria per maturare i requisiti di accesso a una prestazione pensionistica (in forma di capitale, di rendita o in forma di RITA) o a un'anticipazione (per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze).

In particolare, nella Relazione per l'anno 2012 la COVIP ha precisato *"che l'anzianità necessaria ai fini della maturazione degli otto anni previsti per accogliere alcune richieste di anticipazione non può essere limitata al periodo maturato presso il fondo al quale è stata presentata la richiesta di anticipazione, ma deve essere calcolata considerando la complessiva permanenza in forme pensionistiche complementari."* (<https://www.covip.it/sites/default/files/relazioneannuale/1370858801RelazioneAnnuale2012.pdf>, ultimo capitolo, pag. 101).

Analoghe indicazioni sono state fornite anche in merito all'anzianità necessaria ai fini della maturazione dei cinque anni previsti per accogliere le richieste di liquidazione delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 2, D.lgs. 252/2005.

A parere del Fondo non sarebbe ammissibile una differente interpretazione dei criteri di computo degli anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari utili ai fini della riduzione dell'aliquota del 15%.

Inoltre, sulla base di una mera interpretazione letterale, le disposizioni degli artt. 11 e 14 D.lgs. 252/2005 fanno riferimento ad "*ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari*" e quindi alla "*partecipazione a forme pensionistiche complementari*" (al plurale) e non certamente alla partecipazione alla singola forma pensionistica complementare che eroga la prestazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si rileva che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla determinazione della base imponibile della rendita integrativa temporanea anticipata, né un riscontro circa l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta con aliquota ridotta. Su tali aspetti rimane quindi fermo il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

La "Rendita integrativa temporanea anticipata" (c.d. RITA), introdotta in via sperimentale, per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018, dall'articolo 1, commi da 188 a 191, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed attualmente a regime, per effetto dell'articolo 1, commi 168 e 169, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), è regolata dall'articolo 11, commi da 4 a 4-quinquies, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Tale istituto, come precisato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) nella circolare 8 febbraio 2018, n. 888, risponde alla precipua funzione

di sostenere il reddito dei soggetti rimasti senza lavoro, nel periodo che manca al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Dal punto di vista fiscale, relativamente alla RITA sono stati forniti chiarimenti interpretativi nella risoluzione n. 9 del 16 febbraio 2022.

I requisiti di carattere soggettivo e oggettivo previsti per l'accesso alla RITA, sono stabiliti dai commi 4 e 4-bis del citato articolo 11. Tali disposizioni, oltre ad individuare i presupposti per l'accesso alla prestazione, forniscono importanti indicazioni sulle sue caratteristiche.

In particolare, la norma, al comma 4, definisce la RITA come una prestazione che consiste nella *"erogazione frazionata di un capitale"*. La risoluzione n. 9/2022, ha precisato al riguardo che si tratta, quindi, *"di una prestazione in forma di capitale, corrispondente al montante accumulato richiesto dall'interessato, la cui erogazione, dal momento dell'accettazione della richiesta fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio, avviene in forma rateale in considerazione della funzione che la prestazione in questione assolve"*.

I commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 11 del D.lgs. n. 252/2005 definiscono il regime tributario della RITA.

Il comma 4-ter prevede che *«La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine,*

se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria».

Il successivo comma 4-quater stabilisce che: «Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007».

La citata risoluzione n. 9/2022 ha chiarito al riguardo che "In base a quanto previsto dai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 11 del D.lgs. n. 252 del 2005, le somme erogate a titolo di RITA sono, quindi, soggette alla medesima aliquota di tassazione prevista dal comma 6 del medesimo articolo 11 per le prestazioni definitive - aliquota del 15 per cento degradabile fino al 9 per cento in ragione della anzianità di partecipazione al fondo - senza alcuna distinzione, per gli iscritti soggetti al regime transitorio previsto dall'articolo 23, comma 5, del D.lgs. n. 252 del 2005, fra le differenti modalità di tassazione della prestazione previste in relazione al diverso periodo di maturazione dei rispettivi montanti.

Tuttavia, ai fini della determinazione del relativo imponibile, la norma prevede che le somme erogate a titolo di RITA siano prioritariamente imputate agli importi

maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e poi a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Come precisato nella relazione illustrativa alla citata legge di bilancio 2018, in considerazione della qualificazione della RITA in termini di "prestazione in capitale", di tale circostanza si terrà conto ai fini della determinazione degli imponibili fiscali da assoggettare a tassazione. In sostanza, posto che il trattamento fiscale delle prestazioni è condizionato, oltre che dal periodo di maturazione dei relativi montanti, dalla natura, in capitale o in rendita, delle prestazioni medesime, nel caso della RITA deve farsi riferimento, ai fini della determinazione degli imponibili, alla disciplina fiscale propria delle prestazioni in forma di capitale".

Con riferimento alla tassazione, il menzionato documento di prassi, ha altresì specificato che *"la RITA, per sua definizione, è una prestazione "temporanea" in capitale ad erogazione frazionata.*

Il carattere non definitivo di tale prestazione è confermato, fra l'altro, non solo dal fatto che la stessa è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso di richiesta dell'intero montante accumulato, ma anche dal fatto che la stessa è revocabile e continua a essere gestita dalla forma pensionistica nel corso della sua erogazione. (...) Le somme richieste a titolo di RITA, che costituiscono un capitale unitario nella misura in cui sono caratterizzate da un particolare vincolo di destinazione, continuano, tuttavia, al netto delle rate di volta in volta erogate, a rimanere nella disponibilità della forma pensionistica, che, come già detto, le gestisce secondo la linea concordata con l'iscritto.

La tassazione è, infatti, applicata sulla singola rata di RITA, al momento della sua erogazione, in base al principio di cassa.

*Ciò considerato, si ritiene che la misura dell'aliquota applicabile in base a quanto previsto dal comma 4-ter dell'articolo 11 del d.lgs. n. 252 del 2005 non possa cristallizzarsi al momento della accettazione della richiesta della RITA, ma continui a degradare, in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima. (...) per espressa previsione normativa, solo la base imponibile della RITA è determinata secondo le regole vigenti *ratione temporis*, mentre la tassazione è unitaria per l'intera prestazione richiesta e consiste nell'applicazione della ritenuta del 15 per cento, riducibile fino al 9 per cento in ragione dell'anzianità di iscrizione al fondo, ex articolo 11, comma 4-ter, del d.lgs. n. 252 del 2005". (sottolineature aggiunte).*

Nel caso in esame il Fondo di previdenza complementare istante chiede chiarimenti in merito all'applicazione della riduzione di aliquota prevista dall'art. 11, comma 4-ter del D.lgs. n. 252/2005 nell'ipotesi in cui un soggetto aderente dal 2014 risulti essere iscritto anche ad un altro Fondo di previdenza con decorrenza 01/10/1993.

Sulla base di quanto rappresentato nell'istanza l'Aderente al Fondo istante ha mantenuto l'iscrizione (e la posizione maturata) presso l'altro Fondo, al quale ha anche presentato istanza per erogazione della RITA, di conseguenza non ha trasferito la propria posizione individuale alla nuova forma di previdenza complementare.

Ai fini fiscali il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare (cd. portabilità, art. 14 del D.lgs. n. 252/2005) comporta l'estinzione della posizione preesistente e non interrompe l'anzianità di adesione alla

previdenza complementare, che prosegue nella forma pensionistica presso la quale ci si trasferisce; con la portabilità avviene pertanto il trasferimento al nuovo fondo dell'anzianità di iscrizione maturata presso il fondo "cedente".

Diversamente, in assenza di trasferimento, l'adesione ad un nuovo fondo ha per effetto la costituzione di due distinte ed autonome posizioni di previdenza complementare.

Con specifico riferimento alla RITA la circolare COVIP n. 888/2018 precisa che in caso di trasferimento della posizione individuale *"il trasferimento dovrà riguardare l'intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa"*.

Si osserva altresì che la più volte citata risoluzione n. 9/2022, nel commentare le disposizioni di carattere tributario di cui all'art. 11, comma 4-ter del D.lgs. n. 252/2005, fa riferimento all'anzianità di iscrizione al fondo e non al periodo di complessiva partecipazione al sistema di previdenza complementare.

Sulla base delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto che per la determinazione dell'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, di cui all'art. 11, comma 4-ter del D.lgs. n. 252/2005, il Fondo istante, in assenza di trasferimento della posizione maturata presso l'altra forma pensionistica, debba considerare come data di iscrizione il 17/02/2014.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

